



COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



città di Francesco Lomonaco

**REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE
L'ESERCIZIO DEL MERCATO SETTIMANALE**

(D. Lgs. n.114/1998 - L. R. n.19/1999)

Approvato con deliberazione di C.C. del 27.12.2005, n. 101

Modificato con

deliberazione di C.C. del 9.08.2006, n. 50

deliberazione di C.C. del 20.12.2006, n. 88

deliberazione di C.C. del 9.05.2007, n. 31

deliberazione di C.C. del 31.03.2017, n. 20



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

PROVINCIA DI MATERA

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(D. Lgs. n.114/98 - L. R. n.19/1999)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Le presenti norme vengono emanate in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 31.03.1998 n.114 e nella L.R. 20.07.1999 n.19. Esse sostituiscono, pertanto, il regolamento dei mercati approvato con deliberazione di C.C. n.146 del 25 luglio 1988 che viene abrogato ad ogni effetto di legge in quanto elaborato ai sensi di norme non più in vigore. Il mercato, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 144/98, viene inteso qui come l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

ART. 2

Ulteriori definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
3. per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;



4. per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art.5 del D. Lgs. n.114/98;
5. per tipologie o specializzazioni merceologiche, le categorie comprendenti uno o più prodotti dei settori merceologici.
6. per negozio mobile, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
7. per banco temporaneo, l'insieme delle attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
8. per operatori, i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di vendita;
9. per alimento deperibile, qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione.

Art. 3

CARATTERISTICHE DEI NEGOZI MOBILI E DELLE ATTREZZATURE

Ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, ai sensi del vigente T.U. delle Leggi sanitarie e, in specie, dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002, l'istituendo mercato mensile nel Comune di Montalbano Jonico viene classificato come "mercato su strada".

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, in base alla tipologia merceologica posta in vendita, le strutture (banchi di vendita, negozi mobili e simili) degli operatori commerciali, per poter ottenere l'assegnazione degli stessi, dovranno garantire il possesso dei seguenti requisiti:

NEGOZI MOBILI

In caso di vendita di prodotti deperibili:

Oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, anche i seguenti:

1. Il negozio mobile, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i seguenti requisiti:
 - a. struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di conservazione e protezione di prodotti alimentari, e realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con un vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almento 1,30 metri della quota esterna;
 - b. parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente esposte;
 - c. impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile istallato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;
 - d. impianto idraulico di scarico che, in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad addizionare disinfettante biodegradabile alle acque reflue;
 - e. impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine



- di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo;
- f. banchi fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato, con gli stessi requisiti di quelli di cui all'art. 3, comma 3, idonei in ogni caso alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari offerti o somministrati;
 - g. frigoriferi di conservazione ed esposizione che consentano la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo ed il rispetto delle temperature previste per i prodotti deperibili dalle norme vigenti;
 - h. lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere;
 - i. contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, deve collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato, all'interno del negozio mobile, in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.
2. I requisiti di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.
 3. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
 4. L'autorizzazione al commercio nei negozi mobili di carni fresche, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6.
 5. I valori delle dimensioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
 6. E' consentita la conservazione nei negozi mobili di limitate quantità di prodotti, anche deperibili, rimasti invenduti al termine dell'attività di vendita. In tal caso i prodotti deperibili vanno mantenuti a temperatura controllata negli appositi impianti frigoriferi di cui i negozi mobili dispongono.

NEGOZI MOBILI

In caso di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti non deperibili, confezionati e non:

Non vengono richiesti i requisiti di cui al precedente punto.

BANCHI TEMPORANEI

Per la di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non:

- dovranno essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- avere il piano rialzato da terra per un'altezza non inferiore a mt. 0,50;
- avere idonei contenitori collocati sui predetti piani rialzati;



- non devono sporgere in nessun caso oltre i limiti del posteggio assegnato.

BANCHI TEMPORANEI

Per la vendita dei prodotti della pesca

- dovranno essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale
- essere realizzati in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, consentendo lo scolo di fusione dell'acqua del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio, inoltre, devono essere muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
- avere idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
- avere il piano rialzato da terra per una altezza non inferiore a mt.1,00;
- avere serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità e lavello con erogatore automatico di acqua;
- avere serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio di acqua potabile;
- avere adeguato piano di lavoro;
- non devono sporgere in nessun caso oltre i limiti del posteggio assegnato.

Inoltre, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- i prodotti della pesca devono essere tenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
- è comunque consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo del ghiaccio purchè prodotto con acqua potabile;
- è vietata la preparazione dei prodotti della pesca (decapitazione, eviscerazione, sfilettatura ecc...).

BANCHI TEMPORANEI

Per la vendita di prodotti bivalvi vivi

Oltre ai requisiti sopra indicati per la vendita dei prodotti della pesca, devono essere corredati da:

- dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare dei molluschi bivalvi vivi;
- idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
- appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità.
- non devono sporgere in nessun caso oltre i limiti del posteggio assegnato.



Art. 4

Indirizzi programmatici

Il Comune, sentite le rappresentanze sindacali e di categoria delle parti interessate, tenuto conto degli obiettivi di cui alla L.R. di Basilicata n. 19/99, assume, con questo atto deliberativo, i propri indirizzi di programmazione per quanto attiene le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica del proprio mercato settimanale. Le presenti norme integrano per altro la disciplina complessiva del commercio su aree pubbliche già in parte sancita con la deliberazione di C.C. n. 46 del 26.09.2003, relativa al mercato mensile, per perseguire unitamente a quella e alle altre norme che seguiranno gli obiettivi previsti dall'art. 25 della L.R. 19/99.

In attesa di una più ampia ed organica programmazione territoriale del commercio, così come prevista dall'art. 26 della suddetta legge regionale, con il presente regolamento l'amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- privilegiare la permanenza e l'ammodernamento di un mercato nel centro storico, tenuto di fatto in via sperimentale da diversi anni, anche allo scopo di salvaguardarne l'economia e riqualificarne il tessuto urbano, di potenziarne la rete commerciale depauperata dal trasferimento degli esercizi di vicinato, di tenere conto delle necessità degli anziani che costituiscono una parte notevole della popolazione ivi residente in modo da alleviarne i disagi.
- migliorare la rete mercantile attraverso una più idonea e confacente individuazione dell'area da destinare a tale attività ed una ottimale integrazione tra i prodotti alimentari e non alimentari.
- Favorire la presenza sui mercati di operatori che praticino tecniche di vendita competitive, come la vendita con autobanchi, e la vendita di prodotti propri da parte di agricoltori;

Promuovere una differenziazione delle dimensioni dei posteggi per garantire la presenza di diversi tipi di impresa;

ART. 5

Tipologie merceologiche

Il Comune, allo scopo di conferire una maggiore razionalizzazione alla vendita sulle aree pubbliche mediante posteggi, di offrire alla distribuzione una gamma di prodotti più vasta con particolare attenzione alla composizione merceologica e alla possibilità di specializzazione della stessa, avvalendosi della potestà conferitagli dall'art. 41, comma 2, della L.R.20.7.1999, n.19, stabilisce che lo svolgimento del mercato settimanale abbia luogo secondo le tipologie merceologiche definite, anche numericamente, come appresso:

- n. 16 posteggi per gli articoli di tessuto, tendaggi, intimo, abbigliamento ed accessori anche in pelle purchè venduti congiuntamente e l'abbigliamento risulti prevalente rispetto agli accessori;
- n- 3 posteggi per calzature e articoli in pelle e cuoio, anche abbigliamento purché in pelle. Per le calzature è consentita l'esposizione a terra;
- n. 3 posteggi per la vendita di casalinghi, articoli per l'igiene e la pulizia della casa;
- n. 1 posteggio per la vendita di piante, fiori, terraglie, articoli per il giardinaggio, mobili e da attrezzi per il giardino. Per questi articoli è consentita l'esposizione a terra;
- n. 2 posteggi per la vendita di prodotti alimentari mediante autonegozi, con esclusione dei prodotti ortofrutticoli;
- n. 3 posteggi per la vendita di prodotti ortofrutticoli, ivi compresa la frutta secca;
- n. 4 posteggi per la vendita di prodotti propri;

Art. 6

Vincoli merceologici



In sede di concessione del posteggio sono fissati i vincoli merceologici per ognuno di essi. Tali vincoli restano fermi anche in caso di sub ingresso non potendosi cedere i posteggi per la vendita di prodotti appartenenti a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per ciascun posteggio in fase di assegnazione.

Per quanto concerne la grandezza dei posteggi, qualora dovessero insorgere esigenze di completamento merceologico del mercato o la grandezza dei posteggi non risultasse dimensionata alle effettive potenzialità dell'operatore commerciale, è possibile procedere ad un ridimensionamento degli stessi.

L'amministrazione si riserva, altresì, la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione ad una migliore fruibilità dell'area ed al fine di ottenere la contiguità dei banchi e degli autonegozi.

TITOLO I I MERCATI SETTIMANALI

ART. 7

Individuazione della sede del mercato

Allo scopo di dare attuazione agli indirizzi programmatici espressi nell'art. 2 e alla luce della esperienza pluriennale maturata con la disciplina transitoria sul mercato settimanale, si stabilisce che il mercato settimanale dovrà essere esercitato nella giornata del sabato di ogni mese posizionandosi nei luoghi e con le modalità di seguito indicate:

-il mercato si tiene nella zona di Piazza Martiri di Belfiore ad eccezione del terzo Sabato di ogni mese in cui si tiene nella zona del centro storico.

Criteri e modalità operative sono definiti negli articoli seguenti.

ART. 8

Mercato rionale piazza Martiri di Belfiore

Tutti i sabati ad eccezione del terzo sabato di ogni mese il mercato settimanale si terrà nella zona che resta inclusa tra piazza Martiri di Belfiore e via Martiri di Belfiore a partire dall'incrocio con via Armando Miele e proseguendo lungo il tratto che conduce a via Pisanelli. Lo stesso resta meglio individuato nell'allegata planimetria.

ART. 9

Mercato rionale del centro storico

Il terzo sabato di ogni mese il mercato settimanale si terrà nell'area compresa tra Corso Carlo Alberto e via Eraclea. Lo stesso resta meglio individuato nell'allegata planimetria.

ART. 10

Criteri procedurali

Atteso che il mercato settimanale è stato già formalizzato dal punto di vista legislativo con deliberazione di C.C. n. 146 del 25 luglio 1988, esecutiva a norma di legge, trovando oggi solo un adeguamento alla normativa vigente ed un assetto territoriale più definito alla luce di anni di sperimentazione, si stabilisce che, nella prima fase di attuazione del presente regolamento, si proceda alla conversione delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche rilasciate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 28.03.1991, n. 112, nelle autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 114/98 a coloro che ne hanno fatto richiesta sulla base del posteggio occupato e comunque non siano incorsi in uno dei motivi di decadenza previsti dal D.Lgs. 144/98. Il posteggio dovrà invece essere scelto dall'operatore qualora sia stato soppresso nel sito originario



a seguito della rideterminazione della pianta mercatale e venga a localizzarsi in posto diverso da quello in cui era situato in origine. In tal caso, qualora a concorrere per la scelta del nuovo posteggio siano più operatori, questa dovrà essere effettuata tra i posteggi vacanti appartenenti alla stessa tipologia merceologica, sulla base di una graduatoria redatta sul maggior numero di presenze e nel caso di parità delle stesse sulla maggiore anzianità di iscrizione nel registro esercenti il commercio. Se persiste ancora la parità si effettuerà il sorteggio.

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 19/99 si procederà, successivamente, all'assegnazione del posteggio ed al rilascio dell'autorizzazione a quegli operatori che nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della citata L.R. (periodo 23.07.1998 – 22.08.1999) abbiano occupato in modo regolare dei posteggi al mercato di che trattasi, a condizione che la frequenza dello stesso sia attestata da regolare pagamento dell'occupazione del suolo pubblico o da altra documentazione in proprio possesso e che non ricada nei motivi di decadenza previsti dall'art. 29, comma 4 lett. b), del D.Lgs. 144/98. Si intende per regolare frequenza quella attestata da comprovato pagamento del suolo pubblico pari ad almeno 2/3 delle presenze conteggiate sul numero complessivo dei mercati settimanali tenutisi nel periodo indicato nel comma precedente in piazza Martiri Belfiore e Corso Carlo Alberto.

A tal fine l'amministrazione comunale provvederà ad avvisare gli operatori commerciali aventi diritto, individuati sulla base di apposito elenco fornito dalla ditta concessionaria del Comune per l'accertamento e la riscossione della TOSAP, i quali dovranno produrre entro il termine comunicato apposita domanda in bollo redatta nei modi e nei termini dell'art. 13 del presente regolamento. In assenza saranno ritenuti rinunciatari. Ai soli fini di permettere la scelta del posteggio nell'ambito della tipologia merceologica di appartenenza, l'ufficio competente provvederà a formulare apposita graduatoria secondo le seguenti priorità:

- ☉ a) maggior numero di presenze nel mercato di che trattasi;
- ☪ a) a parità di presenze si applicherà il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel registro imprese;
- ☾ a) a parità di condizioni, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo dell'ente.

La graduatoria sarà affissa all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi.

Viene fatto salvo il diritto di coloro che, pur avendo notizia dal comune, possono dimostrare di trovarsi nelle suddette condizioni di frequenza. In tale ipotesi, gli stessi dovranno produrre prova documentata del loro diritto al posteggio e, insieme, far tenere istanza nei modi previsti dal presente regolamento entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'affissione all'albo della graduatoria

Eventuali lotti residui saranno assegnati attraverso apposito bando pubblico, con i criteri e le norme previste dal presente regolamento.

ART. 11

Canone di posteggio del mercato settimanale

Il canone mensile per la concessione del posteggio, in relazione anche alla classificazione dell'area, alle riduzioni previste in materia dal D. Lgs. 507/93, alla tipologia del mercato, alle attrezzature esistenti, alla quota TARSU a carico degli operatori commerciali, verrà stabilito anno per anno con apposita delibera di Giunta comunale.

Il pagamento, pena la revoca del posteggio, dovrà essere effettuato in 4 rate trimestrali anticipate di pari importo, la prima, valevole per l'anno successivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la seconda entro il 30 di marzo, la terza entro il 30 giugno, la quarta entro il 30 settembre dell'anno in corso.

In caso di inadempienza nei versamenti l'ufficio Ragioneria relazionerà immediatamente all'Ufficio Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.



TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 12
BANDO PUBBLICO

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, qualora restino posti residui a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca, o si rendano disponibili in seguito all'ampliamento del mercato, sono rilasciate dal Comune in seguito a bando pubblico. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni 3 anni, Il bando deve contenere i seguenti contenuti essenziali:

- ✓ elementi di identificazione del mercato;
- ✓ localizzazione, numero, dimensioni, tipologie merceologiche e prescrizioni dei posteggi e delle strutture che dovranno essere utilizzate (negozi mobili, banchi e tipologie di vendita) con l'obbligo di non mutarle se non previo assenso del Comune;
- ✓ elenco dei titoli che saranno oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza, della eventuale documentazione da allegare;
- ✓ criteri per la formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli;
- ✓ durata di concessione del posteggio;
- ✓ termine ultimo entro cui deve essere presentata la domanda;
- ✓ termine, non superiore a 90 giorni, entro cui il comune espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione, concede il posteggio richiesto se disponibile;
- ✓ il bando deve essere pubblicato all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed affisso nei consueti luoghi pubblici.

ART. 13
DOMANDE

Gli interessati che intendano partecipare al bando ed ottenere la concessione di uno dei posteggi del mercato mensile devono produrre:

- 1) apposita domanda in bollo, nei modi e nei termini previsti, indicando:
 - I. nome, cognome, cittadinanza, data e luogo di nascita, via e comune di residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico;
 - II. dimensioni del posteggio richiesto e tipologia merceologica, tra quelle indicate nel bando, con l'obbligo di non mutarla se non previo assenso del comune;
 - III. possesso, da parte dell'operatore commerciale, dei requisiti morali e/o professionali posseduti, così come previsti dall'art.5 del D. Lgs.114/98, per lo svolgimento dell'attività;
 - IV. possesso di permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;
 - V. possesso, da parte dei banchi temporanei e/o della attrezzature che saranno utilizzate durante la vendita, dei requisiti previsti dal vigente TU Leggi Sanitarie e dal presente Regolamento, in ragione della specifica tipologia di vendita, con l'impegno di utilizzarli in modo continuo nello svolgimento dei mercati mensili.
- 2) documentazione utile ad accertare il possesso dei titoli vantati ed oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria.
- 3) le altre condizioni espressamente previste nel bando.



Non è possibile richiedere l'assegnazione di più di un posteggio anche se il richiedente è abilitato all'esercizio commerciale di entrambi i settori merceologici previsti dal D. Lgs. 114/98.

ART. 14

ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Responsabile del servizio interessato, unitamente al competente ufficio comunale, scaduto il termine per la presentazione delle domande, forma le graduatorie relative alle diverse categorie merceologiche secondo le seguenti priorità:

-maggior numero di presenze del mercato di che trattasi.

Qualora restino posti disponibili a seguito della predetta assegnazione, questi saranno assegnati seguendo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.

Ulteriori posteggi rimanenti saranno attribuiti seguendo il criterio del minor numero di posteggi in concessione comprendendo anche quelli in comuni di altre regioni (circostanza che dovrà essere autocertificata dall'interessato).

Nelle varie ipotesi, a parità di condizione, la precedenza è data dall'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo dell'ente.

La concessione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

-maggior numero di presenze nel mercato di che trattasi;

-qualora, a seguito di detta assegnazione, risultino ulteriori posti disponibili, questi saranno assegnati seguendo il criterio della certificazione di qualità dei prodotti esitati alla vendita; i posti rimanenti saranno attribuiti alle cooperative ed associazioni di produttori agricoli. Eventuali posti rimanenti saranno attribuiti ai residenti di Montalbano Jonico ed eventuali residui ai residenti di altri comuni.

Nelle varie ipotesi a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo dell'ente.

Le graduatorie diventano esecutive dopo la pubblicazione all'albo dell'ente per 30 giorni consecutivi ed hanno validità fino alla concorrenza dei posteggi da assegnare.

Art. 15

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande sarà conclusa entro e non oltre 90 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.

A richiesta viene assicurata la partecipazione al procedimento, con i limiti assentiti dalla legge sulla privacy. In ogni caso, l'operatore potrà prendere visione degli atti che lo riguardano e produrre istanze o fare depositi nel suo interesse.

L'istruttoria dei posteggi di cui al presente titolo non può essere disposta sulla base di criteri che discriminino i soggetti non italiani o aventi la residenza o la sede in altri comuni.

Qualora gli interessati risultino in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione, ne riceveranno notizia a mezzo di lettera raccomandata A.R. e verranno formalmente invitati a scegliere il posteggio e a sottoscrivere il relativo contratto di assegnazione. Se alla data stabilita nella detta lettera l'operatore o suo rappresentante munito di apposita procura non si presenta per qualsiasi causa ivi compresa la forza maggiore perde il diritto alla scelta del posteggio. Conserva, tuttavia, il diritto all'assegnazione dello stesso, tra quelli rimasti disponibili, qualora entro 15 giorni dalla data di convocazione faccia pervenire idonee giustificazioni. In mancanza sarà considerato rinunciatario



e perderà il diritto all'assegnazione del posteggio che sarà attribuito ad altro operatore utilmente collocato in graduatoria.

L'assegnazione dà diritto al rilascio della correlativa autorizzazione di cui all'art.28, 1° comma lettera a) del D. Lgs n.114/98.

La concessione del posteggio è valida per anni dieci e viene tacitamente rinnovata, salvo caso di revoca, decadenza o rinuncia, da far tenere almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto di assegnazione mediante lettera raccomandata.

Le concessioni per i posteggi possono essere revocate per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tale evenienza, l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio simile nel territorio comunale.

ART. 16

TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Fatto salvo il rispetto del criterio di omogeneità delle specializzazioni merceologiche, quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati in un mercato, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, possono essere effettuati trasferimenti, qualora richiesti.

E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio. In tal caso, però, deve esserne data preventiva notizia al comune ed attenderne l'assenso che sarà dato previa verifica:

- che trattasi della stessa tipologia merceologica;
- che lo scambio non arrechi pregiudizio al normale svolgimento del mercato.

ART. 17

DIVIETO DELLA CESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non per subingresso unitamente all'azienda commerciale.

ART. 18

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D. Lgs. 114/98.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto la reintestazione dell'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla predetta data non inizi l'attività entro un anno decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di un anno può essere prorogato al subentrante per causa di morte non in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 114/98 qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato. La sospensione dell'attività costituisce assenza ingiustificata sui mercati.



La cessione dell'azienda comporta il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa.

TITOLO IV

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI RIONALI

ART. 19

Posteggi vacanti

Qualora, a seguito dell'assegnazione o anche successivamente alla stessa, risultassero liberi dei posteggi per i quali non vi è alcuna richiesta in relazione alla loro specifica tipologia merceologica e/o alla loro dimensione, si potrà procedere come di seguito:

- i posteggi confinanti con altra tipologia merceologica, possono essere convertiti alla tipologia merceologica adiacente ed assegnati agli aventi diritto a seguito di nuovo bando.
- i posteggi rimasti vacanti dopo le assegnazioni e/o resisi tali successivamente alle stesse, possono essere ridimensionati e assegnati a seguito di nuovo bando pubblico.
- Tutti i lotti liberi, compresi quelli assegnati e non occupati durante l'esercizio del mercato mensile, dovranno essere assegnati, secondo l'ordine di priorità risultante dal registro di spunta, ai commercianti che siano presenti nel mercato alle ore 8 e ne facciano richiesta. L'assegnazione provvisoria in questo caso dovrà essere fatta in base alla stessa tipologia di vendita del lotto vacante al fine di conservare l'ordine naturale del mercato che è quello della vendita per tipologie merceologiche.

ART. 20

giorni di vendita, orari, modalità

Il mercato settimanale si terrà il sabato di ogni settimana secondo quanto stabilito nel presente regolamento. L'orario di svolgimento dei mercati rionali è dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

All'operatore commerciale assegnatario di posteggio è data facoltà di prendere comunque possesso del posteggio per iniziare l'attività di installazione e sistemazione delle proprie merci ed attrezzature 60 minuti prima dell'orario di apertura. Le stesse devono essere smontate e rimosse non oltre 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle operazioni di vendita, lasciando il posteggio libero da ingombri e da rifiuti.

E' fatto divieto allo stesso operatore di usare più di un posteggio nello stesso mercato.

L'operatore nell'esercizio della vendita dovrà essere munito dell'originale del titolo autorizzatorio che dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli organi del comune e degli agenti della forza pubblica. E' ammessa la delega in caso di impedimento o forza maggiore, ma il rappresentante dovrà essere munito di apposita procura con firma del delegante autenticata nei modi di legge e del titolo autorizzatorio in originale del delegante.

ART. 21

Spunte

Gli operatori che alle ore 8,00 del giorno stabilito per il mercato non saranno presenti, per qualsiasi motivo ivi comprese cause di forza maggiore, dinanzi al posteggio assegnatogli per prenderne possesso, saranno considerati assenti e, per quel giorno, non potranno più accedervi.



Il personale preposto, ufficio commercio e/o agenti di polizia municipale, provvederà ad assegnare i posteggi vacanti ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in possesso di una delle autorizzazioni di tipo a) o b) previste dall'art.28 del D. Lgs. 114/98 privilegiando quegli operatori commerciali che, fatto salvo il criterio della specializzazione merceologica del posteggio, siano presenti sul mercato alle ore 8,00 e che, dopo averne fatta richiesta, siano in grado di vantare il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, quale risulta da apposito registro di spunta. A parità di presenze la priorità sarà data dall'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, criterio che sarà altresì nella prima giornata del mercato.

Per ogni singolo mercato l'ufficio competente alla gestione delle aree pubbliche annoterà su apposito registro le presenze di ciascun assegnatario di posteggio.

TITOLO V OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 22

Limitazioni e divieti alla localizzazione dei posteggi

Comprovati motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o altri motivi di pubblico interesse possono costituire limitazioni o divieti all'uso del posteggio esistente previamente localizzato.

In sede di prima applicazione non potranno essere fatte valere limitazioni o divieti alla fruibilità del posteggio, stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o di altri operatori su aree pubbliche e/o private, neanche quando l'ubicazione delle strutture vadano ad occultare la vista di porte, finestre, vetrine o accessi di abitazioni private e/o di esercizi di commercio al dettaglio su aree private in sede fissa.

In caso di ampliamento del mercato devono, invece, essere salvaguardati gli esercizi di commercio al dettaglio su aree private in sede fissa che si attiveranno dopo l'approvazione del presente regolamento.

ART. 23

Pubblicità dei prezzi

Il commerciante, ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. n.114/98, è obbligato ad indicare in modo chiaro e ben leggibile i prezzi di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 24

Divieto di pubblicità

Nell'ambito dei mercati e delle fiere sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo, salvo che siano state appositamente previste aree riservate ai "battitori" e "automarkets".

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.



ART. 25

Commercio di animali vivi

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 26

Posteggi – banchi di vendita

Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'impiego delle attrezzature più idonee per l'esposizione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempre che siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.

Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad un'altezza di almeno 50 centimetri dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.

Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti ed animali vivi è consentita l'esposizione a terra.

L'eventuale copertura del banco deve essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e comunque non può sporgere oltre i limiti del posteggio assegnato.

Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.

E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

TITOLO IV

AREE PRIVATE ED ALTRE AREE

ART. 27

AREE PRIVATE

Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato, questa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività. In tal caso, nel rispetto della normativa vigente, costoro hanno diritto alla assegnazione di un posteggio sull'area messa a disposizione.

ART. 28

TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO

Il trasferimento temporaneo del mercato in altro sito per causa di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse può essere predisposto per il tempo strettamente necessario al superamento delle stesse cause o motivi. Nello spostamento deve essere garantita una adeguata sistemazione a tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni previo accordo con le associazioni provinciali di categoria.



ART. 29

Soppressione del mercato.

La soppressione del mercato può essere disposta in presenza delle seguenti condizioni:

- caduta sistematica della domanda;
- esiguo numero degli operatori commerciali partecipanti;

Le condizioni indicate al comma precedente dovranno essere documentate rilevando i dati per un periodo di almeno dodici mesi.

TITOLO VI SANZIONI

ART. 30

Revoca del posteggio

La revoca della concessione del posteggio e quindi anche della relativa autorizzazione può essere disposta:

- a) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 31.03.1998 n.114;
- b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data di avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La revoca va eseguita con le procedure previste dall'art. 34 della L.R. n. 19/99.

ART. 31

Sospensione dell'autorizzazione

In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 32

Decadenza dalla concessione del posteggio

La decadenza dalla concessione del posteggio è disposta allorché risulti accertato che il concessionario ha reiteratamente violato per n. 3 (tre) volte nell'arco degli ultimi dodici mesi le norme disciplinanti l'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'ambito del mercato in cui ricade il posteggio.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma precedente può essere disposta anche la decadenza dalla concessione degli altri posteggi comunali diversi da quelli in cui è stata commessa l'infrazione.

Costituisce, altresì, motivo di decadenza dalla concessione l'occupazione abusiva di ulteriore posteggio non assegnato.

Il mancato utilizzo del posteggio comporta la decadenza dalla concessione dello stesso; tale fattispecie riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di mercati settimanali pari o



superiore a 17 nell'ambito di ciascun anno solare, qualora l'assenza non sia dovuta a motivi di forza maggiore debitamente documentati e comunicati entro gg.15 (quindici) dall'ultima assenza. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per violazione delle norme di cui al presente articolo, la decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

Qualora, senza l'assenso del Comune, l'assegnatario cambi la tipologia merceologica delle merci per le quali gli è stato assegnato il posteggio.

Qualora non abbia provveduto al pagamento del canone nei termini stabiliti.

ART. 33

Violazioni al regolamento

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle norme previste nel presente regolamento sono sanzionate a termini dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98.

Per le violazioni l'autorità competente è il Sindaco.

Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

ART. 34

Norma finale


Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano il D. Lgs. 114/98 e la legge regionale n. 19/99 e le altre norme di carattere generale vigenti in materia.

ART. 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della delibera di adozione.

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione locale incompatibile.



MERCATINO VINE PER HABITAZIONE BELFIORE



MERLOTTO R. FERBERIO VIA ERACIA

